

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2017913** Data: **23.12.2013**

Oggetto: **La comunicazione delle operazioni con i Paesi Black List**

## La comunicazione delle operazioni con i Paesi Black list

**Gentile Associato,**

si ritiene opportuno ricordare che anche per l'anno 2014 permane l'obbligo della comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (Black List).

### Premessa

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è data attuazione all'art. 1 c. 1 del D.L. 40/2010 col quale si è introdotto l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, cosiddetti Black List.

Come anticipato nella Circolare FISCO prot. 2014113 del 31.10.2013, si segnala che per le operazioni effettuate **a partire dal 1° ottobre 2013, la comunicazione va fatta** – fermi restando i periodi di riferimento e i termini fissati dagli articoli 2 e 3 del D.M. 30/03/2010 – con il **modello relativo alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. modello di comunicazione polivalente)**<sup>1</sup>.

Nel tentativo di semplificare l'adempimento, il Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012 all'articolo 2 comma 8 ha introdotto una soglia di rilevanza per la comunicazione in oggetto. Infatti **devono essere comunicate solo le operazioni di importo superiore ad € 500,00** (cinquecento/00).

### Soggetti obbligati

Il decreto del 30 marzo 2010 prevede che sono tenuti all'adempimento in esame i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, si tratta quindi dei **titolari di partita IVA** che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.

Si fa presente che con Decreto Ministeriale del 27/07/2010 sono stati esclusi dall'obbligo di comunicazione i seguenti paesi: CIPRO – MALTA e COREA DEL SUD.

<sup>1</sup> Per le operazioni "black list" e gli acquisti da San Marino effettuati fino al 31/12/2013, il comunicato di accompagnamento dell'approvazione del nuovo modello precisa che si potranno ancora utilizzare, in alternativa al nuovo modello, le **precedenti modalità di comunicazione**.

### Categoria di operazioni

Le operazioni interessate dalla comunicazione Black List sono:

- a) le cessioni di beni;
- b) le prestazioni di servizi rese;
- c) gli acquisti di beni;
- d) le prestazioni di servizi ricevute.

### Periodo di riferimento della comunicazione

La comunicazione Black List è presentata con riferimento a periodi trimestrali o mensili a seconda del volume delle operazioni effettuate, in particolare:

- a) **periodi trimestrali**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale **trimestrale non superiore** a 50.000 euro;
- b) **periodi mensili**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale **pari o superiore** a 50.000 euro.

Quindi se nei quattro trimestri precedenti per nessuna delle quattro categorie di operazioni sopraelencate nelle lettere da a) a d) si è superato la soglia indicata, la cadenza di presentazione sarà trimestrale, altrimenti la presentazione sarà mensile.

### Inizio attività

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione con cadenza trimestrale, a condizione che abbiano effettuato operazioni, per ciascuna categoria di operazioni, inferiori ai 50.000 euro nei trimestri già trascorsi.

Resta salva la possibilità di presentazione mensile ancorché l'obbligo sia trimestrale.

### Supero dei limiti

I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia dei 50.000 euro, in relazione anche a una sola delle categorie di operazioni, presentano la comunicazione con periodicità mensile per tutte le categorie di attività a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per il mese coincidente con il cambio della periodicità e per i periodi mensili già trascorsi.

### Termini di presentazione

Il modello di comunicazione è presentato **per via telematica** all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Nel caso di presentazione trimestrale le scadenze saranno quindi al: **30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio**.

Tabella delle scadenze

Periodo	Scadenza per l'invio telematico
<b>Gennaio</b>	<b>28 Febbraio</b>
<b>Febbraio</b>	<b>31 Marzo</b>
<b>Marzo o I trimestre</b>	<b>30 Aprile</b>
<b>Aprile</b>	<b>31 Maggio</b>

<b>Maggio</b>	<b>30 Giugno</b>
<b>Giugno o II trimestre</b>	<b>31 Luglio</b>
<b>Luglio</b>	<b>31 Agosto</b>
<b>Agosto</b>	<b>30 Settembre</b>
<b>Settembre o III trimestre</b>	<b>31 Ottobre</b>
<b>Ottobre</b>	<b>30 Novembre</b>
<b>Novembre</b>	<b>31 dicembre</b>
<b>Dicembre o IV trimestre</b>	<b>31 Gennaio</b>

### Contenuto della comunicazione

Nel nuovo modello di comunicazione polivalente è previsto un apposito quadro per la comunicazione delle operazioni effettuate con paesi black list che è il **quadro BL**.

Il modello andrà compilato esclusivamente nella modalità aggregata e nel frontespizio andranno barrate le caselle *“Dati aggregati”* e *“Operazioni con paesi Black-list”* indicando anche l’anno e il mese o trimestre cui si riferisce la comunicazione.

Nel quadro BL devono essere riportati i seguenti dati:

- Cognome, Nome, Data di nascita, Comune/Stato estero di nascita della controparte persona fisica;
- Denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica;
- Codice identificativo IVA della controparte (non obbligatorio);
- Barrare la casella 2 *“Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata”* al rigo BL2

Con riferimento alle operazioni attive e alle operazioni passive, distinte in cessioni di beni e prestazioni di servizi si dovrà indicare:

- importo e imposta complessivi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- importo complessivo delle operazioni non soggette ad IVA;
- importo e imposta complessivi delle note di variazione.

### **Attenzione: Acquisti da San Marino**

Si ritiene opportuno fornire un chiarimento in merito al trattamento da riservare alle operazioni effettuate con San Marino alla luce delle recenti novità introdotte, in considerazione del fatto che San Marino è compreso nella lista dei paesi black list.

Come già illustrato con la Circolare FISCO prot. 2014113 del 31.10.2013 a decorrere dal 1/10/2013 il c.d. modello di comunicazione polivalente deve essere utilizzato per dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli eventuali acquisti da San Marino con applicazione del meccanismo del reverse charge (quindi quando è l’operatore nazionale acquirente ad assolvere l’imposta), indicandoli nel quadro SE.

Scomparirà quindi definitivamente la comunicazione in forma cartacea che doveva essere spedita agli uffici finanziari a norma dell’art. 16. lett. c) del DM 24/12/1993, recante la disciplina iva per gli scambi con la Repubblica di San Marino.

La disposizione richiamata, in particolare, prevedeva che gli operatori economici italiani dovessero dare comunicazione al proprio ufficio Iva (oggi da intendersi ufficio territoriale di competenza dell’Agenzia delle Entrate) delle avvenute registrazioni sui registri iva acquisti e vendite di tale documento (in particolare l’annotazione sul registro vendite, atto con il quale viene effettivamente

assolta l'imposta dall'operatore residente), indicando il numero progressivo annuale attribuito in detti registri al documento oggetto di comunicazione.

Per quanto riguarda i dettagli in merito alla compilazione del modello si rimanda alla Circolare FISCO prot. 2014113 del 31.10.2013, ricordando che si tratta di un adempimento a sé stante, che quindi segue le proprie regole e, in particolare, le proprie scadenze di presentazione.

Ciò premesso, in dottrina si è arrivati alla conclusione che il **quadro SE** del modello di comunicazione polivalente accolga solo gli acquisti di beni per cui l'acquirente italiano liquida l'imposta con autofattura, mentre tutte le altre operazioni andrebbero riepilogate nel **quadro BL** perché San Marino è compreso nella lista dei paesi a fiscalità privilegiata.

Inoltre, da come si esprimono le istruzioni del modello polivalente, sembrerebbe che con la compilazione del quadro SE – in cui si comunica l'avvenuto assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo del reverse charge di acquisti di beni provenienti da San Marino – si esauriscano tutti gli adempimenti, compreso quello legato alla comunicazione c.d. black list.

Si resta pertanto in attesa di nuove pronunce da parte dell'Amministrazione Finanziaria circa le questioni ancora aperte sopra illustrate e che meritano un chiarimento ufficiale.

### Modalità di presentazione

I soggetti obbligati presentano la dichiarazione per via telematica direttamente tramite Entratel o Fisconline oppure attraverso gli intermediari abilitati (art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322/98); i soggetti incaricati della trasmissione telematica, rilasciano al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi.

### Sanzioni

Per l'omissione delle comunicazioni Black List, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471/97, elevata al doppio, la sanzione applicabile varia quindi da 516 a 4.130 euro.

Inoltre non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (c.d. "cumulo giuridico") ovvero non si applica la regola generale secondo la quale nel caso di violazioni multiple della stessa disposizione o violazioni plurime derivanti dalla stessa azione, si rende applicabile un'unica sanzione debitamente maggiorata.

La conseguenza è che in caso di violazioni si applicherà il cd. "cumulo materiale" ovvero una sanzione da 516 a 4.130 euro per ogni elenco omesso o irregolare. Ancora nel caso di altre violazioni con soggetti Black List, le stesse non potranno "assorbire" le sanzioni in parola che continueranno ad essere applicate.

Si fa presente che la violazione consistente nell'omessa presentazione della comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti od inesatti può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97, versando tramite F24 (codice tributo 8911) la sanzione, pari ad 1/8 dell'importo minimo (1/8 di €. 516,00) e presentando la comunicazione **entro un anno dalla commissione della violazione**.

Resta comunque la possibilità di definizione della sanzione col versamento di 1/3 della stessa come previsto dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97.

Si coglie l'occasione per augurare buone feste.

Per **AGISCO**

Studio Bondavalli